

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1587

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

presentato dal Consiglio regionale della Sardegna

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 OTTOBRE 1993

Riduzione del numero dei consiglieri regionali della Sardegna. Modifica dell'articolo 16 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna)

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 16 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), stabiliva originariamente che il numero dei consiglieri regionali fosse determinato in ragione di uno ogni ventimila abitanti.

Per effetto dell'incremento demografico, pertanto, i consiglieri regionali crebbero progressivamente di numero: dagli iniziali sessanta fino agli ottantuno nella IX legislatura, nel corso della quale fu proposta dal Consiglio regionale, ed approvata dal Parlamento, una modifica dello Statuto (legge costituzionale 9 maggio 1986, n. 1) che, abbandonando il principio della composizione del Consiglio regionale in proporzione alla popolazione, fissava ad ottanta il numero dei consiglieri assegnati alla regione Sardegna.

Nel 1992 è stata sottoscritta da diciottomila elettori, ai sensi della legge regionale 17 maggio 1957, n. 20, e successive modificazioni, una richiesta di *referendum* consultivo sulla riduzione da ottanta a sessanta del numero dei consiglieri regionali.

Nello stesso anno, con l'articolo 1 della legge regionale 27 agosto 1992, n. 16, che innova il procedimento per l'elezione del consiglio regionale, è stata introdotta con effetto immediato l'incompatibilità tra gli uffici di consigliere ed assessore regionale. Ne è conseguita, tra l'altro, la riconduzione all'impegno assembleare dei dodici consiglieri precedentemente assorbiti dal mandato amministrativo.

Si sono dunque create le condizioni per riportare a sessanta il numero dei consiglieri regionali della Sardegna senza sacrificare significativamente la rappresentatività dell'assemblea regionale, rispondendo nel contempo ad apprezzabili esigenze di contenimento della spesa pubblica e di razionalizzazione dell'attività del Consiglio.

Si invitano pertanto le Camere a prendere in attento esame il presente disegno di legge costituzionale, di cui si auspica l'approvazione prima delle prossime elezioni regionali, previste per l'estate del 1994.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. All'articolo 16 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), modificato dall'articolo 1 della legge costituzionale 9 maggio 1986, n. 1, la parola «ottanta» è sostituita dalla parola «sessanta».